



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.7
Fasc. N.3.7/2021

ORDINANZA N. 8 / 2021

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO SU UN TRATTO DI VIA PALLADIO PER LAVORI DI ASLFATATURA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che Viacqua spa, in accordo con il Comune di Caldogno (VI) ha eseguito in via Altissimo di Caldogno lavori di dismissione del depuratore e la sostituzione delle reti di acquedotto e fognatura, convogliando la rete alla stazione di sollevamento posta in via Scamozzi di Villaverla;

CONSIDERATO, che durante le lavorazioni è stato manomesso anche un tratto di Via Palladio di Villaverla, a confine con via Scartezzini del comune di Caldogno;

RICHIAMATA la nota pervenuta al protocollo n. 004888/2021 da Abbadese Impresa edile srl di Camisano Vicentino, che comunica che a partire dalla data odierna fino al 07/05/2021 e comunque fino all'ultimazione delle lavorazioni provvederà all'esecuzione delle asfaltature delle vie Altissimo e Scartezzini di Caldogno e di un tratto di via Palladio di Villaverla;

CONSIDERATO che nella stessa nota chiede per il tratto di via Palladio di Villaverla l'Istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico dalla data odierna fino al 07/05/2021 e comunque fino al termine delle lavorazioni;

RITENUTO opportuno istituire temporaneamente il senso unico alternato, regolato da movieri o da impianto semaforico, sul tratto di via Palladio a confine con via Scartezzini di Caldogno dall'incrocio con via Altissimo di Caldogno per circa 100 m, dalla data odierna fino al 07/05/2021 e comunque fino al termine delle lavorazioni per il farcimento delle asfaltature;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile di Settore Tecnico Riccardo Fabris;

VISTO il nuovo codice stradale, D.Lgs. 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto del Sindaco n.12/2020 del 30/12/2020 con il quale è stata attribuita la competenza ai sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 Aprile 2013 n. 62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con deliberazione G.C. n. 118 del 24.12.2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla";

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO, regolamentato da semaforo o da movieri sul seguente tratto di strada comunale:

- **tratto di via Palladio dall'intersezione con via Altissimo di Caldogno per circa 100 mt; dalla data odierna fino al 07/05/2021 e comunque fino all'ultimazione delle lavorazioni di riasfaltatura;**

Alla ditta "Abbadesse Impresa Edile srl" di Camisano Vicentino (VI), incaricata dell'esecuzione dei lavori, di mantenere i tratti stradali di competenza secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, e di eseguire i lavori rispettando le seguenti indicazioni:

- dovranno essere posizionati i regolamentari segnali stradali di modifica della viabilità a cura e spese dell'esecutore dell'intervento, nonché la regolare segnaletica di cantiere relativa agli spazi sottratti al regolare transito (art. 21 del N.C.S.) e relativa a situazioni di pericolo;
- l'area di cantiere dovrà essere delimitata secondo normativa e con barriere idonee;
- dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per consentire a residenti e frontisti di disporre sempre di percorsi alternativi;
- dovranno essere posizionati i segnali di indicazione di percorsi alternativi per la mobilità lenta;

La posa dei segnali di modifica della viabilità, dei relativi segnali di preavviso e quant'altro sarà necessario, anche su eventuale indicazione della Polizia Locale, è a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, ai sensi degli artt. 30-43 del D.P.R. 16.12.1992 n.495.

Sarà obbligo della impresa esecutrice dei lavori effettuare la continua sorveglianza del cantiere per garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza anche ai fini della circolazione stradale.

L'amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati.

DISPONE

Di trasmette copia del presente provvedimento a:

- Abbadesse Impresa Edile srl di Camisano Vicentino (VI).
- Consorzio di Polizia Locale Nord Est di Thiene (VI);
- Servizio di soccorso sanitario;
- Stazione dei Carabinieri di Thiene (VI);

L'Ufficio del Consorzio di Polizia Locale Nordest di Thiene (VI) è incaricato del controllo della presente ordinanza.

I segnali di prescrizione (art. 116 e seguenti del D.P.R. n. 495/92) dovranno riportare, nel retro, gli estremi dell'Ordinanza di apposizione (art. 77, ultimo comma DPR n. 495/92).

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16/12/92 n. 495 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l'Arch. Riccardo Fabris dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.

Villaverla, 26/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
FABRIS RICCARDO

(Documento firmato digitalmente)